

224. Vittorio Emanuele III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

(V) Re d'Italia

Visto la domanda del Presidente della Congregazione di Carità di Sala Consiliana, diretta ad estendere l'assistenza in cura morale dell'istituto infantile "Giovanni e Paola del Vecchio", ora in corso nel presente Comune e dotato di un patrimonio di circa L. 250.000;

Visto lo Statuto organico presentato per la nostra approvazione;

Visto la legge 17 luglio 1879, N. 6372, 21 giugno 1896, N. 215, 18 luglio 1904, N. 390, 10 dicembre 1925, N. 2277, e relativi regolamenti, nonché i Regi Decreti di pubblica e 30 dicembre 1923 N. 214 e 2141, la legge 17 giugno 1926, N. 1167 e il Regio Decreto legge 21 ottobre 1926, N. 1904;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi in relazione qui integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,

19
All'Onorevole Segretario di Stato

Articolo 1.^o Il Conte imperiale "Giovanni
e Carolina del Picchio", di Santa Caterina
è morto in età avanzata.

Articolo 2.^o È approvato lo Statuto organico in 24
articoli, approvato il 1887, composto di quattro sezioni, e
il quale Statuto sarà messo in vigore con la presente.
L'Onorevole Segretario, nel Ministero proporrà.

È inteso che il presente Decreto, munito del
sigillo dello Stato, sia messo in vigore con la presente.
Lo Statuto organico e lo Statuto del Regno d'Italia, non
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osser-
vare.

Fatto a San Pietroburgo, addì 14. Dicembre 1887.

(Uscita 12)



Isidoro Marmoz

N.° 11 Guardasigilli

Registrazione alla Corte dei Conti

Addì 8 DIC. 1887 ANNO VI

ATTI DEL GOVERNO

Registrazione del Foglio 54

L. G. G. G.

9214 Costo Unico dello Statuto mensile
Sull'asilo d'infanzia "Giovanni e Paulina Del Vecchio"

Art. 1
 La Sala sussiliana è stata creata in S. M. con
 R. Decreto del l'Asilo Sussiliana è
 intitolato: « Asilo Infantile Giovanni e Paulina
 Del Vecchio ». Ha attualmente un patrimonio del
 complessivo valore di lire 250 mila circa.

Art. 2
 L'asilo ha per scopo di accogliere gratuitamente ed a
 pagamento i bambini di ambo i sessi del Comune di
 Sala Sussiliana, o in esso dimoranti e propriamente quelli
 dell'età dai tre ai sei anni e di provvedere alla loro edu-
 cazione fisica, morale ed intellettuale nei limiti consenti-
 ti dalla loro età etc.
 Primamente potrà disporre di dopo l'ammissione dei fanciulli
 liberi, potranno domandare l'ammissione a questo quell.
 una forma; per il pagamento di una tassa unica di iscri-
 zione, oltre la retta ordinaria mensile da stabilirsi dal
 Consiglio d'Amministrazione col suo Regolamento interno.
 Ancora bambini d'asilo i sessi dai tre ai sei anni che
 per frequentare le scuole dello Stato libero, in varie
 da stabilirsi; una annua; per educazione ed istruzione
 straordinaria, faranno domanda d'uso della loro legitti-
 ma famiglia o per il pagamento di una retta mensile
 uguale alla da stabilirsi col Regolamento.

Art. 3

venivale

I bambini S'ambos i sessi ammessi all'Asilo non formo
no rinchiudervi oltre il permesso dell'anno scolastico nel qua
le son obbligati a norma delle leggi vigenti per ragione d'
età, e ricevere l'istruzione elementare.

Art. 4

Non saranno ammessi i bambini S'ambos i sessi una me
dicata in quelli affetti da malattie contagiose e ripugnanti
e particolarmente quelli affetti da tubercolosi, forasid
o ereditaria.

Art. 5

Ove le condizioni finanziarie dell'Ente lo consentano, ai
bambini dell'Asilo sarà somministrata la refezione gio
rnaliera.

Art. 6

Salvo la frequenza dovuta agli orfani di guerra ed ai
figli dei mutilati e invalidi di guerra, nel caso d'espulsione
d'asilo, saranno preferiti i bambini di guerra e di guerra per
tutte le quali possano convenientemente riparli, prodi
impartite delle loro occupazioni giornaliere. Per gli altri
si terrà conto dell'ordine d'iscrizione delle relative domande.

Art. 7

L'Asilo fornirà ai suoi scoli, con le entrate patrimon
iali, con le tasse e le rette dei bambini una somma e con
le eventuali contribuzioni da parte di Enti pubblici o
privati.

Art. 8

Nell'Asilo è vietata ogni forma di trattamento
per bambini, ai quali sarà somministrata una spon
sione unificata, qualora i mezzi dell'Ente lo consentano.

Art. 9

L'Asilo è retto dalla Congregazione di Carità, cui gestisce a parte. Si applica il presente Statuto per ciò che riguarda lo scopo e la parte laica, in ciò che l'Asilo è quello della Congregazione di Carità per il resto.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla vigilanza sull'andamento didattico ed alla vigilanza igienica, sanitaria, possibilmente mediante la nomina d'ispettori. L'ammesso e la durata in ufficio e le attribuzioni degli uni e delle altre sono stabilite nel Regolamento istesso. Alla vigilanza sull'andamento didattico presiedono i Regi Ispettori e Direttori Didattici generali.

Art. 11

È in facoltà d'ogni componente del Consiglio d'Amministrazione di invitare l'Asilo per assicurarsi che proceda regolarmente.

Art. 12

I modi di amministrazione, la pianta organica, i diritti, i doveri e le attribuzioni del personale sono fissati nel Regolamento organico, tenuto conto delle esecuzioni del testo che all'Asilo di educazione. Gli educatori sono istruiti in norme e morali.

Per tutto quanto riguarda i titoli di idoneità del personale di regenti ed insegnanti, ed il metodo d'insegnamento, saranno osservate le disposizioni di legge e di Regolamento vigenti.

Art. 13

Sono pure materia di disposizione regolamentare i termini per la presentazione delle domande di ammissione.

4
Dei bambini, i certificati da alligarsi alla maternità,
la competenza a provvedere sulla stessa, la disciplina in-
terna, la data dell'apertura e della chiusura dell'Asilo,
gli orari, le norme per la somministrazione della refezione
e delle sopravvisti, l'igiene e la pulizia e quanto altro sia
opportuno per il regolare andamento dell'Asilo e una for-
ma soggetta delle disposizioni statutarie

Art. 14

Per le materie non contemplate nel presente Statuto
si osservano le disposizioni legislative e regolamentari
vigenti; e quelle che, in avvenire, saranno emanate
in materia di assistenza e beneficenza pubblica circa
la protezione e l'assistenza delle maternità e dell'in-
fantia.

I Componenti

Michele Santoro
Giacinto
Eduardo Samuele
Arrigo Giuseppe
Michele Geronzi



Il Presidente
M. V.

Il Segretario
Luigi Farace

Fatta in Consiglio il 26 Agosto 1927 Anno IV

[Large decorative flourish or signature]

13

~~2214~~

Minister dell'Interno

Viago: il Direttore Capo della Divisione 2

Monsieur

Per la Direzione di P. M. in esecuzione del
 Reg. Dec. 16 d. 11/11/1907 in data 11/11/1907
 (anno 11)



Q

Il Ministro

Muller